

**Penale Ord. Sez. 7 Num. 4551 Anno 2024**

**Presidente: FERRANTI DONATELLA**

**Relatore: ESPOSITO ALDO**

**Data Udiienza: 17/01/2024**

### **ORDINANZA**

sul ricorso proposto da:

RADATTI FABIO nato a ROMA il 19/01/1976

avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMA

dato avviso alle parti;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

## MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 3 marzo 2023, con cui Radatti Fabio era stato condannato alla pena di mesi tre di arresto ed euro milleduecento di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2-bis e 2-sexies, lett. b), C.d.S..

2. Il Radatti ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per violazione di legge vizio di motivazione in relazione alla ritenuta regolarità dell'etilometro adoperato per verificare lo stato di ebbrezza.

3. Il ricorso è inammissibile.

Con riferimento all'unico motivo di ricorso, va ricordato che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilometro (Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958).

La Corte territoriale sul punto ha disatteso le generiche deduzioni difensive dirette essenzialmente a screditare lo strumento dell'alcoltest - generalmente usato dalle forze di Polizia italiane nella valutazione delle condizioni di ebbrezza alcolica dei conducenti di autoveicoli - e contenente affermazioni in fatto prive di fondamento oggettivo e non comprovate da ulteriori elementi.

Peraltro, la Corte territoriale ha dato atto che le risultanze dell'etilometro coincidevano con quelle emerse dalla diretta percezione degli operanti di P.G., i quali avevano potuto personalmente constatare nella persona del Redatti l'occhio lucido, il percorso a zig-zag e le sue reazioni inconsulte all'alt.

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 17 gennaio 2024.